

pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco dentro l'area di rigore così determinando la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa 30 secondi per consentire la relativa rimozione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

TARANTO

A) per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di 4 minuti a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 6° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte, al 10° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte e all'11° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G. S (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di 4 minuti a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)

CIANCIO SIMONE (ALESSANDRIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SEPE ALFONSO (ALESSANDRIA)
BOCIC MILOS (CATANIA)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAGLIUCA MATTIA (ALESSANDRIA)
GYABUAA MANU EMMANUEL (ATALANTA U23)
GORZELEWSKI FRANCO (BRINDISI)
CASTELLINI ALESSIO (CATANIA)
SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIRENZE MARCO (ACR MESSINA)
GEGA ERTIJON (ALESSANDRIA)
VIRANO RAMON (ALESSANDRIA)
FALL MBARICK (BRINDISI)
ZAMMARINI ROBERTO (CATANIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 2 Novembre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani